

STEREOTIPO E PREGIUDIZIO. PER UN CAMBIAMENTO CULTURALE NELLA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE IN AMBITO GIUDIZIARIO, NELLE FORZE DELL'ORDINE E NEL RACCONTO DEI MEDIA

ANALISI DELLE SENTENZE: BUONE E CATTIVE PRATICHE

Team di lavoro

Prof.ssa Flaminia Saccà, dott. Luca Massidda, prof.ssa Fabrizia Giuliani



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"

STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.

BUONE & CATTIVE PRATICHE NELLA RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - I



Dott. Luca Massidda

Università degli Studi della Tuscia



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"

Luca Massidda. STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.

Cattive pratiche



1. Lo stereotipo della brava ragazza pudica

TESTO DELLA SENTENZA (reato di violenza sessuale)

«ha mostrato lucidità e precisione nel ripercorrere le fasi dell'episodio oggetto di imputazione, apparendo nondimeno turbata nel rievocare i fatti, **cercando però di gestire il proprio stato d'animo con giusta dose di pudore**. Il racconto dei fatti è apparso quindi assolutamente coerente e preciso; la donna è stata molto puntuale nel riferire la sequenza dei comportamenti posti in essere dall'imputato nonché i dettagli della violenza subita»

1. Lo stereotipo della brava ragazza pudica

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza in questo passaggio sta esprimendo la sua valutazione sulla testimonianza della vittima. Sappiamo che la giurisprudenza le riconosce un particolare statuto, nell'ambito della violenza contro le donne. Il racconto dei fatti offerto dalla parte offesa è dunque descritto dal giudice come "lucido", "assolutamente coerente e preciso", "molto puntale", "dettagliato". Il giudice però nell'intenzione di sostenere questa valutazione positiva del narrato della vittima, fa in maniera inopportuna riferimento alla «giusta dose di pudore» con cui la parte offesa ha ricostruito la violenza sessuale subita. Il significato implicito in questa costruzione argomentativa è che il pudore mostrato dalla donna rappresenti un elemento a sostegno della sua credibilità e attendibilità. In questo modo però si suggerisce, sempre in maniera implicita, che di contro una donna disinibita e diretta nella rappresentazione della propria intimità/sessualità possa essere considerata una vittima di violenza meno credibile.

Anche se la motivazione del loro inserimento nel testo della sentenza risponde all'intenzione, giuridicamente virtuosa, di difendere e sostenere il punto di vista della vittima, i giudici dovrebbero imporsi di evitare il ricorso a rappresentazioni della donna, del suo carattere e delle sue qualità, che riproducono e dunque legittimano una rappresentazione stereotipata della figura femminile. Il pudore con cui viene ricostruito un episodio di violenza sessuale non dovrebbe essere un parametro di valutazione rispetto all'attendibilità della testimonianza. Né può esistere, e certamente non può stabilirlo un tribunale, qual è in questi casi "la giusta dose di pudore" che deve caratterizzare il racconto della vittima

2. Vittimizzazione secondaria della parte offesa

TESTO DELLA SENTENZA (tentato femminicidio)

«Quanto ai futili motivi (...) la determinazione criminosa dell'imputato venne maturata in un contesto di abbandono da parte della compagna che aveva portato via con sé il figlio di tenerissima età. Il convincimento di aver scoperto tramite il social network la nuova relazione sentimentale della donna, il dubbio che il figlio di cui era incinta non fosse il proprio, costituiscono circostanze che nella rivisitazione della relazione con la donna nonché dei comportamenti e delle scelte da questa assunte, sostengono un contesto storico in cui difetta la futilità delle motivazioni dell'agire così come sopra specificato. La fine di una relazione non già per incomprensioni interne alla coppia ma per l'insorgenza di una nuova il cui frutto sarebbe indotto erroneamente anche a riconoscere come proprio (sebbene risulti dalla documentazione medica di pronto soccorso che la donna avesse fin da quella sede riferito l'intenzione di interrompere detta gravidanza), sebbene non scrimini la condotta dell'imputato né ne attenui la gravità tuttavia dà contezza di **una motivazione dell'agire certamente non «futile» ma generata da un senso di ingiustizia per il torto subito** e che avrebbe, nelle conseguenze dal *** non volute, anche determinato la perdita del suo rapporto con il figlio. (...) tenuto conto (...) dell'ambiente familiare di sofferenza da cui derivò una vicenda di cui, per profili diversi da quelli giuridici, resta vittima anche il *** (richiamate la giovanissima età e le conseguenze di danno che deriveranno dalla presente sentenza di condanna sulle sue prospettive di vita relazionale e professionale)".»

2. Vittimizzazione secondaria della parte offesa

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

Nel momento in cui rifiuta di riconoscere l'aggravante dei futili motivi, la sentenza costruisce un improprio nesso causale tra «il senso di ingiustizia per il torto subito» e «la motivazione all'agire certamente non futile» del giovane che, lasciato e tradito, ha cercato di uccidere l'ex compagna. In qualche modo si riconosce così la non futilità di una gelosia ossessiva e avviene un processo di rivittimizzazione della parte offesa, che con le sue scelte e i suoi comportamenti avrebbe co-determinato una situazione relazionale tale per cui l'intento omicida non possa essere ricondotto a futili motivi. Nonostante il giudice scriva chiaramente che questo non "scrimina" o attenui la responsabilità dell'imputato, l'atteggiamento almeno parzialmente "comprensivo" verso l'imputato che ha orientato il suo giudizio emerge nella parte finale della sentenza, quando stabilisce l'ammontare del risarcimento per le parti offese. Passando per la donna, dal 1.000.000 di euro richiesto ai 10.000 ritenuti congrui dal giudice, egli motiva la sua decisione con parole che dà un lato di nuovo scaricano almeno in parte la responsabilità dell'accaduto sulle "vicende familiari" e dall'altro rivelano chiaramente un sentimento di empatia provato dal giudice nei confronti dell'imputato, descritto anch'egli come una "vittima".

3. Stereotipo della donna-angelo

TESTO DELLA SENTENZA (femminicidio)

«una donna oberata da una gravidanza difficile, da tutti definita **buona e generosa** e che, **nonostante tutto, l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie ed umiliazioni**. Una donna, il cui più bel ritratto si ritrova nelle parole di *** [la collaboratrice domestica], captate a sua insaputa e quindi sincere (...) *'lo penso che quella donna si è liberata, non ha fatto un peccato, si vede dal viso. Io penso che non è una che fatto peccato, si vede dal viso. Loro dicono tutte cazzate, davanti a Dio. E non fa niente, quella donna adesso sta in pace. Quella donna ha sofferto tanto'*».

3. Stereotipo della donna-angelo

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza sembra valorizzare come positiva l'immagine della donna che seppur maltratta resiste e continua ad amare il suo aguzzino. Questa lettura è confermata dal fatto che subito dopo, la sentenza, riportando il testo di un'intercettazione telefonica che non aggiunge al disposto alcun elemento giuridicamente significativo, insista in maniera esplicita sul tema del *sacrificio* (avvalorando in questo modo il *frame della donna angelo*, rappresentazione contro-stereotipata della figura femminile che si oppone all'immagine invece dispregiativa della donna-prostituta). In questo caso l'esemplarità giuridica della condanna è figlia di questa rappresentazione stereotipata del femminile e della violenza di genere.

4. Stereotipo della donna-tentatrice

TESTO DELLA SENTENZA (violenza sessuale)

«Lo stesso [imputato 1], ha ammesso di aver sentito il [imputato 2], fare i complimenti alla ragazza, chiederle "ora come fai senza scopare?" e l'altra rispondere "non ce la faccio più sono due mesi, mi tocco solo", **espressione che fondatamente stimolò l'impulso incontenibile del [imputato 1]**, passato alle vie di fatto, afferrando la ragazza e tirandole giù i pantaloni»

4. Stereotipo della donna-tentatrice

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza rivela in maniera oscena il suo pregiudizio: la donna sessualmente disinibita non può essere davvero vittima di violenza sessuale, piuttosto ne è corresponsabile dal momento che sono le sue parole e il suo atteggiamento inopportuno la causa che *fondatamente scatenano l'impulso incontenibile dell'uomo*. Il linguaggio della sentenza determina così la rivittimazione della donna che con il suo atteggiamento disinibito ha determinato la «reazione» violenta dell'uomo, conseguentemente deresponsabilizzato per il suo agire. In questo modo la sentenza partecipa inoltre alla riproduzione della dicotomia dello stereotipo femminile che rinchioda la donna in una rappresentazione binaria che la vuole o angelo (madre-madonna) o prostituta (*femme fatale*).

5. Bias del raptus + Vittimizzazione secondaria

TESTO DELLA SENTENZA (femminicidio)

«I due sono in casa, discutono, bevono e ancora discutono e, in un **impeto d'ira**, l'imputato afferra un grosso coltello in cucina e colpisce **** con un unico fendente che perfora il polmone e ne determina in pochissimi minuti la morte. (...) ben più significativo apprezzamento (...) merita il contesto in cui l'omicidio si colloca e l'**evidente dolo d'impeto** che ha spinto l'azione omicidiaria (...). Va inoltre evidenziato che se è indiscutibile che in passato **** si sia reso responsabile di comportamenti violenti, in altre occasioni l'imputato, **pur legittimamente risentito per il comportamento della moglie**, ha dimostrato di voler dominare i propri **scatti d'ira**, riuscendo a fare forza su se stesso per impedirsi di compiere qualche pazzia (...) **La moglie** (...) non è decisa nelle sue scelte, manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo **fa «impazzire» il marito**. È d'altronde credibile che la **** **completamente ubriaca, contraddittoria e incoerente come sempre** (...) abbia provocato **** mettendone in dubbio la sua determinazione e la sua capacità di dimostrarsi «uomo» e a dura prova il suo autocontrollo. La scena non ha testimoni ma è indiscutibile che i toni della discussione si siano molto accesi e che la donna, **completamente ubriaca** possa aver detto o fatto qualunque cosa (...) certamente **l'impulso** che ha portato **** a colpire la moglie con il coltello è scaturito da **un sentimento molto forte ed improvviso**, non ha semplicemente agito sotto la spinta della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento (...) **ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile**».

5. Bias del raptus + Vittimizzazione secondaria

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza – di condanna per un femminicidio – in poche righe ripete con ossessiva insistenza il bias del raptus, utilizzando le espressioni «impeto d'ira», «dolo d'impeto», «scatti d'ira». Il pregiudizio del giudicante è però reso in maniera ancor più evidente dal fatto che non solo il comportamento dell'omicida è ricondotto a un momento di «perdita del controllo», ma soprattutto dal fatto che di quella perdita del controllo la responsabilità è praticamente tutta della donna uccisa. L'imputato alla fine non è più stato capace di resistere alle provocazioni della cattiva moglie, lui marito innamorato «legittimamente risentito» non è più riuscito a dominare gli scatti di ira che il comportamento di lei sistematicamente innescavano.

La moglie «fa impazzire il marito». La cattiva moglie «contraddittoria e incoerente come sempre». Ha provocato. È arrivata persino a mettere in dubbio la sua mascolinità, il suo «dimostrarsi uomo». La donna è «completamente ubriaca» (sempre il potere rivelatore di pregiudizi degli avverbi). Il repertorio di giustificanti cui ricorre l'argomentare del giudice è quasi imbarazzante. La chiosa finale, ancora una volta affidata alla potenza di un avverbio, è paradigmatica dello spirito con cui è stata scritta la sentenza. Sì, l'ha uccisa, con una pugnalata, era sua moglie (ma una moglie ubriaca e adultera), ma *il suo stato d'animo era molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile.*

6. Bias del raptus + bias della gelosia

TESTO DELLA SENTENZA (femminicidio)

«Il gesto omicida era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dall'incapacità di accettare la fine del rapporto, ma non si coglievano segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di autodeterminazione. In buona sostanza, **l'omicidio è frutto di uno stato d'animo turbato**, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in **una reazione rabbiosa** di fronte all'atteggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa **'soverchiante tempesta emotiva e passionale**, non sembra possibile scorgere nel **** alcuna alterazione rilevante in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere'. Il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto era condiviso anche dal consulente tecnico della difesa, dr. ****, che riconduceva anch'egli l'azione omicida ad **una manifestazione impulsiva esorbitante, agita nella sfera degli stati emotivi e passionali**»

6. Bias del raptus + bias della gelosia

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza della corte d'appello (poi annullata in Cassazione) poggiandosi sulla (dubbia) autorevolezza di un perito riduce la condanna dell'imputato attraverso l'adozione di una prospettiva sui fatti viziata dalla compresenza, reciprocamente rafforzante, di due bias tipici di una rappresentazione stereotipata della violenza contro le donne, quello della gelosia e quello del raptus (qui "nascosto" dietro l'inaccettabile espressione portata in aula dal presunto «sapere esperto» del consulente "soverchiante tempesta emotiva e passionale").

7. Bias della lite familiare

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«Va osservato, sul punto, che l'imputato è incensurato ed ha tenuto un corretto comportamento processuale; le condotte di cui all'art.572 c.p., pur collocandosi temporalmente sin dal 2002 ed estrinsecatesi in gravi episodi di violenza in ambito familiare scaturite da futili motivi, tuttavia appaiono **causate anche da una forte incompatibilità caratteriale con la parte offesa che ha finito per scatenare l'indole violenta dell'******»

7. Bias della lite familiare

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

Il richiamo alla bias della litigiosità – nella declinazione che delle violenze restituisce l'immagine più annacquata attraverso il riferimento a «una forte incompatibilità» – si traduce in una sentenza di condanna che però riduce in maniera evidente le responsabilità dell'imputato, laddove il nesso causale alla base della violenza è espressamente individuato in una forte incompatibilità caratteriale di cui è peraltro sembra portare la responsabilità soprattutto la parte offesa. Deprecabile anche il riferimento al tenore di vita elevato, garantito dall'uomo, come elemento di (s)valutazione dell'intensità del danno recato alla parte offesa.

Buone pratiche



1. Delegittimazione di condizioni attenuanti “pseudo-scientifiche”

TESTO DELLA SENTENZA (tentato femminicidio)

«Il teste [un consulente psichiatrico] ha dichiarato che il *** è affetto da un disturbo borderline di personalità derivante dalla sua infanzia difficile (...) sia dalla vicenda sentimentale particolarmente convulsa che ha vissuto con *** e con la nascita del bambino (..) Ha affermato che, secondo il suo parere, al momento del fatto il *** si trovava in uno **“stato sognante”** ed in quella condizione di percezione della realtà **ha agito, in modo confuso e irrazionale, perdendo il controllo dei propri impulsi**, come tipicamente avviene in persone affette dal disturbo borderline di personalità, allorquando vivono situazioni di particolare stress emotivo (...) Il prof. *** ha affermato che il disturbo in questione, pur non essendo una patologia psichiatrica in senso stretto, può determinare in alcune circostanze **un temporaneo stato di incapacità di intendere e di volere** (...). Del resto lo stato "sognante" nel quale secondo il prof. *** il *** si sarebbe trovato al momento del fatto e che tuttavia non impedisce il compimento dei normali atti di vita quotidiana non costituisce una patologia psichiatrica classificata (..) Tale descrizione dello stato dell'imputato non costituisce a parere del tribunale un dato certo sulla base del quale poter affermare che il *** non fosse capace di intendere e di volere nel momento del fatto (...). Deve in ogni caso essere chiarito che, anche a voler ritenere sussistente un disturbo della personalità, lo stesso non appare poter aver nel caso che ci occupa alcuna rilevanza in termini di imputabilità. Ed invero, seppur in astratto i disturbi della personalità possono incidere (...) sulla capacità di intendere e di volere di un soggetto così integrando quell'infermità richiamata dagli artt. 88 e 89 cp, allo stesso modo tale incidenza non può essere riconosciuta agli stati emotivi e passionali non influenti sulla capacità di autodeterminazione di un soggetto (...). **Non può infatti riconoscersi alcuna rilevanza alle anomalie caratteriali, ai comportamenti disarmonici, alle deviazioni di natura sentimentale** se non integranti una situazione psichica tale da rendere ingovernabile il comportamento e dunque determinare uno stato di vera e propria infermità»



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA,
SOCIETÀ E IMPRESA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità



1. Delegittimazione di condizioni attenuanti “pseudo-scientifiche”

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza, correttamente, non riconosce alcun potenziale attenuante alla presunta condizione psicologica dello “stato sognante”, nonostante essa sia rappresentata in aula da un testimone esperto, un consulente psichiatrico. La capacità del Tribunale di “svincolarsi”, se ritenuto opportuno, dai pareri che arrivano dal mondo della consulenza psichiatrica o ancor di più da quella psicologica è rilevante (pensiamo al problema della PAS).

Il giudice chiarisce in maniera precisa nel testo delle sue motivazioni come non possa essere riconosciuta alcuna incidenza «agli stati emotivi e passionali non influenti sulla capacità di autodeterminazione» né può riconoscersi alcuna rilevanza alle «anomalie caratteriali, ai comportamenti disarmonici, alle deviazioni di natura sentimentale». Questa chiara presa di posizione del giudice, a maggior ragione perché indirizzata a disconoscere la posizione sostenuta da un soggetto esperto, può agire come argine alla diffusione di quei bias, ancora fortemente ricorrenti nei testi delle sentenze, quali gelosia e raptus che agiscono come dispositivi narrativi di deresponsabilizzazione del comportamento violento.

2. Individuazione esplicita del nesso causale tra stato emotivo della donna vittima e comportamento violento dell'uomo

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«La persona offesa (...) forniva una descrizione nitida, puntuale e circostanziata della sua vita familiare, indicando singoli episodi che contestualizzava nel tempo e nello spazio, chiarendo il contenuto e la frequenza delle espressioni denigratorie, ingiuriose e intimidatorie proferite nei suoi riguardi dal coniuge e **rendendo manifesto lo stato di prostrazione emotiva, a volte definito “incubo” a volte “terrore”, nel quale era venuta a trovarsi a causa delle continue vessazioni fisiche e psicologiche del ***»**

2. Individuazione esplicita del nesso causale tra stato emotivo della donna vittima e comportamento violento dell'uomo

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

In maniera corretta il testo della sentenza individua il nesso causale tra la condizione emotiva rappresentata dalla vittima e la condotta violenta agita dal suo convivente. È importante che lo stato di prostrazione emotiva della vittima sia in maniera esplicita ricondotto alla responsabilità dell'agire violento dell'uomo. In questo modo la ricostruzione dello stato emotivo vissuto dalla donna può svolgere in maniera piena la sua indispensabile funzione giuridica (contribuendo per esempio alla valutazione dell'entità del danno procurato). Lo stesso non può dirsi invece di quei casi in cui l'intensità del sentimento emotivo è implicitamente o direttamente ricondotto, in maniera spesso stereotipata, al carattere femminile.

3. Precisa attribuzione del “ritardo” nella denuncia alla condizione di isolamento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in ambito familiare-domestico.

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«Oltre al già rimarcato livello di precisione e coerenza logica del racconto e alla totale assenza di aporie, incongruenze e contraddizioni (...) occorre considerare **il lungo, quasi interminabile, silenzio serbato dalla querelante sulle condizioni della propria vita coniugale**, delle quali la *** non avevo reso partecipi nemmeno i congiunti (genitori e sorella), **il ritardo con il quale la donna rendeva edotta l’A.G. dei maltrattamenti patiti ad opera del marito** – come detto, la denuncia querela veniva formalizzata (...) un mese dopo il volontario allontanamento dalla casa coniugale, nove mesi dopo l’inizio della frequentazione di un centro antiviolenza ed oltre cinque anni dopo i primi atti di violenza patiti – e il mancato ricorso ad accertamenti sanitari pur dopo i molteplici episodi di violenza domestica. Dato quest’ultimo, che **lungi dall’indebolire il corredo probatorio a sostegno dell’accusa lo rafforza** (...). Richiesta infatti più volte di chiarire le ragioni per le quali aveva ritenuto di non ricorrere alle cure mediche dopo le percosse subite, la *** forniva giustificazioni del tutto plausibili e peraltro indicative della condizione di isolamento e di assoggettamento nella quale comunemente si trova la vittima del delitto di cui all’art.572 c.p.p.»

3. Precisa attribuzione del “ritardo” nella denuncia alla condizione di isolamento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in ambito familiare-domestico

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza ribalta un pregiudizio diffuso che vede nei lunghi anni di sopportazione e silenzio della donna sulle violenze subito in ambito domestico-familiare un elemento che dovrebbe mettere in discussione l'attendibilità della sua testimonianza come parte offesa o comunque ridimensionare l'entità dei comportamenti violenti subiti. In questo caso invece questo lungo periodo di accettazione delle violenze viene indicato dal giudice come elemento che non solo indebolisce il corredo probatorio a sostegno dell'accusa ma lo rafforza. Inquadrando in maniera opportuna i fatti nella cornice strutturale della violenza domestica, il giudice può infatti opportunamente ricondurre il ritardo della denuncia della vittima alla gravità della condizione di isolamento e di assoggettamento nella quale era stata costretta a vivere. Significativo infine che sia fatto diretto riferimento in questo passaggio al lungo percorso di elaborazione della propria condizione che la vittima ha potuto intraprendere con il sostegno di un centro antiviolenza.

4. Disinnesco di un potenziale processo di rivittimizzazione

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«A fronte di un compendio probatorio tanto schiacciante, gli elementi di conoscenza forniti dalle prove a discarico, come detto tutte incentrate sulla dimostrazione di un morboso attaccamento della *** al figlio *** e ai genitori e della freddezza invece mostrata dalla donna nei riguardi del coniuge, non facevano che ulteriormente corroborare la prospettiva accusatoria. Come detto, la più plausibile lettura del comportamento della querelante nei confronti del figlio e dei suoi familiari era la rispondenza di voler proteggere se stessa e il piccolo *** dalle condotte maltrattanti del ***. Non si comprende inoltre quale altro atteggiamento se non la freddezza ed il distacco al cospetto di amici e familiari del *** potesse avere la vittima di quotidiane vessazioni. **Sorprende che si pretenda da una moglie maltrattata un atteggiamento affettuoso e complice nei riguardi del marito che la costringe ad un regime di vita mortificante ed insostenibile**».



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA,
SOCIETÀ E IMPRESA



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità*



4. Disinnesco di un potenziale processo di rivittimizzazione

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza rifiuta ogni tentativo della difesa di rivittimizzare la parte offesa, rappresentandola come cattiva madre e cattiva moglie nell'intento da una lato di screditare la credibilità della donna e contemporaneamente di giustificare le azioni dell'imputato.

5. Disvelamento dei meccanismi della vittimizzazione secondaria

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«La **vittimizzazione secondaria** di *** è stata posta in essere da una consulente tecnica del tribunale che ha l'obiettivo istituzionale di tutelare i bambini e il loro rapporto con i genitori e che ha qualificato la vulnerabilità e la fragilità della donna non come indici che imponessero la sua tutela rafforzata anche rispetto al piccolo ***, ma come condizioni per colpevolizzarla e per ridurre il suo diritto ad un rapporto pieno con il proprio figlio. Il risultato finale, ad oggi, è che chi ha picchiato la propria compagna, chi l'ha portata al tentativo di suicidio, chi ha ostacolato l'esercizio del diritto di visita della madre, chi ha precedenti penali per reati violenti, chi si è servito della propria posizione di potere economica e di età, chi ha sottratto il figlio con violenza, facendolo piangere e strappandolo alla propria madre in un servizio sociale ha l'affido esclusivo. **Si tratta di una evidente forma di vittimizzazione primaria e secondaria vietata a qualsiasi autorità.** (...) Questo è potuto accadere in quanto, nel complesso percorso della *** nei diversi ambiti istituzionali e medici, non si è tenuto in debito conto il concetto di vulnerabilità, intesa appunto come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento in forza della normativa richiamata e con uno specifico perimetro interpretativo di contenuto relazionale e dunque relativo; concetto giuridico da non confondere con l'incapacità e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza che subisce. Quindi **la vulnerabilità non è uno status della persona, ma una "posizione" o "condizione" connessa proprio ad una specifica relazione affettiva e di potere**».

5. Disvelamento dei meccanismi della vittimizzazione secondaria

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La giudice nella sentenza opera un sistematico disvelamento dei meccanismi che sono alla base della vittimizzazione secondaria. Il testo della sentenza chiarisce in maniera puntuale e definitiva come la vulnerabilità di una madre vittima di violenza domestica debba necessariamente essere ricondotta non allo status della persona ma alle condizioni determinate da una specifica relazione affettiva e di potere. La vittimizzazione secondaria invece agisce laddove tale condizione di fragilità viene imputata dalle istituzioni a responsabilità e mancanze personali della donna maltrattata che invece di essere riconosciuta come un soggetto meritevole di una tutela rafforzata della propria posizione giuridica viene piuttosto colpevolizzata e non garantita nei suoi diritti.

BUONE & CATTIVE PRATICHE NELLA RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - II



Prof.ssa Fabrizia Giuliani

Università degli Studi di Roma «La Sapienza»



“Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità”

Fabrizia Giuliani. STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.

1. LA PARTE OFFESA



1.a La denominazione

WORST PRACTICES

«pochi minuti dopo era sopraggiunto l'*** (cognome) e insieme allo *** (cognome) e a ***(nome) avevano proseguito insieme verso la meta prestabilita» (RM 2004, s.44, Violenza sessuale)

«Il*** (cognome) e *** (nome)» (RM 1, Abusi e maltrattamenti 2011)

«La*** (nome) aveva operato una ricostruzione dell'accaduto spontanea e priva di influenze» (RM 4, Violenza sessuale 2015)

«La minore*** (nome) ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla *** (cognome) sui tempi e le modalità di aggressione dello **** ai danni della di lei madre» (RP 2019, s. 11, Maltrattamenti familiari)

«[...] che*** (nome) aveva acconsentito a condizione che il (cognome) non avesse saputo» (RP 2019, s. 11, Violenza sessuale 2006)

RIFORMULAZIONI

«pochi minuti dopo era sopraggiunto l'***. (cognome) e insieme allo. ***(cognome) e ***. (nome) avevano proseguito insieme verso la meta prestabilita» (RM 2004, s.44, Violenza sessuale)

«Il*** (cognome) e *** (cognome)» (RM 1 Abusi e maltrattamenti 2011)

«La*** (cognome) aveva operato una ricostruzione dell'accaduto spontanea e priva di influenze» (RM , Violenza sessuale 2015)

«La minore*** (cognome) ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla *** (cognome) sui tempi e le modalità di aggressione dello *** (cognome) ai danni della di lei madre» (RP 2019, s. 11, Maltrattamenti familiari)

«[...] che*** (cognome) aveva acconsentito a condizione che il (cognome) non avesse saputo» (RP 2019, s. 11, Violenza sessuale 2006)

1.b L'attendibilità

WORST PRACTICES

«Alla complessiva situazione della ***, la quale essendo di per sé non molto scaltra, come ha dimostrato anche nel presente processo, non avendo punti sicuri di riferimento, tanto da cercare amicizie sui siti di incontro, e non essendo circondata da soggetti in grado di proteggerla, si trovava in un momento del suo contatto con *** in un particolare stato di di debolezza e solitudine, tale da attenuare le sue capacità di raziocinio e da renderla particolarmente fragile e vulnerabile, vittima ideale di ogni possibile sopruso [...]» (RM 2014, s.42, Violenza sessuale)

«Qualsiasi prospettazione che voglia l'imputata vittima, o difensore armato a protezione di sé e degli altri, è assolutamente incompatibile con [...]l'inquietante freddezza con cui, dopo il fatto, la donna iniziava a pulire "come quando cade un vaso di marmellata [...] Il processo ha poi offerto un'immagine dell'imputata particolarmente contrassegnata da scaltrezza e disinvoltura, tutt'altro che soverchiata, evidentemente astiosa nei confronti della vittima per le vicende di tradimento più recenti» (S. 2020, gravi maltrattamenti)



BEST PRACTICES

«Le dichiarazioni di tutte le parti lese risultano genuine, coerenti, scevre da contraddizioni, pacate e pressoché sovrapponibili tra loro in relazione alla modalità di attuazione del reato» (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore)

«L'esposizione di fatti proposta [...] si caratterizza per precisione e coerenza del narrato. La donna [...]ha esposto fatti dettagliati e puntuali. I gli aspetti della relazione familiare appena ricordati hanno trovato precisa e puntuale conferma in una molteplicità di riscontri probatori» (RM 2016, s.22, Maltrattamenti)



1.b L'attendibilità

WORST PRACTICES

«la minore è munita di una personalità sessualmente esuberante, proattiva e molto disinibita [ha] attitudine a intrattenere molteplici relazioni sentimentali non solo con *** e ***, ma anche con un certo ***» (RM 2015, n.43, Violenza sessuale, produzione materiale pedopornografico)»

«la *** temendo che il *** potesse far vanto di aver avuto un rapporto sessuale (badate non un'attrice di grido o una famosa modella ma con una donna sconosciuta qualsiasi, ormai avviata alla menopausa) molto più grande di lui » (RM 2014, n.49, Violenza sessuale,)»



BEST PRACTICES

«Il racconto della *** si connota per l'ampiezza, la ricchezza e la precisione dei particolari; risulta inserito coerentemente in una complessa dinamica di eventi la cui verifica è pacifica in causa [...]» (RM 2016, s.22, Maltrattamenti)



1.c L'espressione del consenso

WORST PRACTICES

«talune condotte non sufficientemente oppostive o di vera e propria soggezione...le quali a prima vista potrebbero apparire inesplicabili se giudicate col senso comune» (RM 2014, s.49, Violenza sessuale)

(testimonianza riportata dal difensore) «[...]e allora ci fu l'approccio fisico di un abbraccio che sfociò al pieno rapporto sessuale [...]violento, come dei partner particolarmente energici» (RM 2004, n.44, Violenza sessuale)

«cosiddette lesioni, che di solito si evidenziano nei casi di congiunzione carnale violenta [...] non mancano di solito i segni [...] mancano gli elementi obiettivi in qualche modo in grado di confermare» (RM 2004, n.44, Violenza sessuale)

« [...]la parziale confessione solo di ciò che non poteva negare e l'inaudita gravità dei delitti commessi, nei confronti di una donna oberata da una gravidanza difficile, da tutti definita buona e generosa e che, nonostante tutto l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie» (RM 2010, s.24, Femminicidio)

RIFORMULAZIONI

X (RM 2014, s.49, Violenza sessuale)

(testimonianza riportata dal difensore) «[...]e allora ci fu l'approccio fisico di un abbraccio che l'approccio fisico che sfociò al pieno rapporto sessuale [...] che l'imputato descrive come violento» (RM 2004, n.44, Violenza sessuale)

«lesioni, che possono evidenziarsi nei casi di violenza sessuale [...] non mancano gli elementi obiettivi in qualche modo in grado di confermare» (RM 20, n.44, Violenza sessuale)

« [...]la parziale confessione solo di ciò che non poteva negare e l'inaudita gravità dei delitti commessi, nei confronti di una donna alle prese con una gravidanza difficile, da tutti definita buona e generosa» (RM 2010, s.24, Femminicidio)

1.c L'espressione del consenso

WORST PRACTICES

«I difensori hanno dedotto [...] che se si dovesse ritenere provata la condizione di inferiorità psichica della persona offesa, l'imputato ha posto in essere la sua condotta nell'erronea supposizione di un valido consenso da parte della ragazza al compimento di **atti sessuali determinata dal sicuro e disinvolto comportamento della stessa che lo ha indotto in errore circa il grado di maturità**. (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore)

« [...] la parziale confessione solo di ciò che non poteva negare e l'inaudita gravità dei delitti commessi, nei confronti di una donna **operata da una gravidanza difficile**, da tutti definita buona e generosa e che, **nonostante tutto l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie**» (RM 2010, s.24, Femminicidio)

«A conferma della le dichiarazioni dell'imputata [...] hanno peraltro consentito di individuare come si diceva con certezza proprio il movente dell'azione criminosa in oggetto maturato nel contesto di una **relazione fortemente conflittuale della coppia** ovvero i motivi di profondo astio provato i dalla *** nei confronti dell'uomo [...] A conferma della volontà di nuocere, risulta il fatto che la stessa, [...] non procedesse neppure per pentimento» (RM s. 58 Maltrattamenti 2020)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità*



BEST PRACTICES

«Come si vede, in questa prima versione la persona offesa **non solo non fa cenno ad un'eventuale accettazione dell'atto**, ma al contrario **pare mettere in evidenza di aver dissentito**, nella parte in cui fa riferimento ad un **tentativo di opposizione** da parte sua. In sede di incidente probatorio, su sollecitazione del giudice, la **** **sembra chiarire meglio** questo dirimente profilo, poiché riferisce che non voleva compiere l'atto, anche se non ricorda di aver palesato all'esterno tale suo dissenso e **con accenti diversi** l'episodio, ma sempre in termini di abuso o violenza, dunque di atto non voluto» (RU2017, s.d.7, Violenza sessuale)

«ed invero le vittime, una volta compreso quanto era realmente accaduto ai loro danni, **hanno evidenziato un particolare patema** che inficiava il loro rapporto con la classe medica [...] **con violazione pertanto della loro libertà sessuale** e in modo subdolo [...] estremamente ingannevole » (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore)

«il pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto dalle vittime, **consiste nell'indebita intrusione nella loro sfera personalissima di libertà sessuale**, compresa quella della minore, la cui personalità era ancora più fragile e bisognosa di tutela in quanto ancora in **formazione**» (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore)

«In particolare, il discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'**utilizzo** che può essere esclusa solo attraverso un'approfondita valutazione della sussistenza di determinati presupposti [...], **solo nell'ipotesi in cui il rapporto non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione del soggetto agente.**» (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore)



2. L'AUTORE DEL CRIMINE

2. Occorre evitare:

- il richiamo a una 'naturale' prevalenza dello stato emotivo;
- il richiamo a vocaboli riconducibili all'area semantica della gelosia, possesso, raptus funzionali ad attivare la cornice giustificatoria;
- il richiamo a espressioni mitigatorie ed eufemistiche della violenza nell'ambito della coppia o della famiglia, volte a ricondurla all'ambito del conflitto fisiologico;
- il ridimensionamento della violenza sessuale ricondotto ad una 'esuberanza' naturale dell'aggressore, accettata tacitamente dalla vittima.

WORST PRACTICES

«la gelosia [...] determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come "una soverchiante tempesta emotiva e passionale" (...) misura idonea a influire sulla responsabilità penale». (RDN. 2018, s. 23 Femminicidio)

«L'impulso che lo ha portato a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso [...] La donna lo ha illuso e disilluso [...] certamente ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile [...] il contesto in cui l'azione si colloca vale a connotare l'azione omicidiaria, in un'ipotetica scala di gravità, su di un gradino sicuramente più basso rispetto ad altre fattispecie analoghe»

«la donna ha agito per non mettere a repentaglio la propria reputazione [intende] vendicarsi del carabiniere che aveva abusato del suo cedimento alla passione erotica in un frangente della sua vita in cui lei era particolarmente turbata, agendo in modo energico e focoso [...] con particolare esuberanza sul piano degli approcci sessuali» (RM 2014, s.49, Violenza sessuale)

BEST PRACTICES

«Come si vede, in questa prima versione la persona offesa non solo non fa cenno ad un'eventuale accettazione dell'atto, ma al contrario pare mettere in evidenza di aver dissentito, nella parte in cui fa riferimento ad un tentativo di opposizione da parte sua. In sede di incidente probatorio, su sollecitazione del giudice, la **** sembra chiarire meglio questo dirimente profilo, poiché riferisce che non voleva compiere l'atto, anche se non ricorda di aver palesato all'esterno tale suo dissenso e con accenti diversi l'episodio, ma sempre in termini di abuso o violenza, dunque di atto non voluto» (RU 2017, s.d7, Violenza sessuale)

«Che la perdita di sangue potesse essere stata causata anche da un normale rapporto sessuale tra due amanti focosi: può anche darsi, ma, di certo, siffatta ipotesi, essendo in contrasto col racconto della Fois (la quale ha parlato di una penetrazione vaginale, violenta ed improvvisa, attuata con tre dita, che le erano sembrati coltelli, certamente idonea a causare lesioni del genere di quelle in questione), e non corrispondendo alla comune esperienza, né al normale significato medico legale del sintomo, che è pacificamente quello del rapporto sessuale non consensuale, finisce per risolversi, in assenza di adeguata dimostrazione, che è del tutto mancata, in una mera illazione congetturale, priva di qualsiasi valenza probatoria». (RM 2014, s. 49 Violenza sessuale)

WORST PRACTICES

«non si può escludere che abbia effettuato una energica divaricazione senza che ciò concretasse una prevaricazione della volontà della partner» (RM 2014, s.49, Violenza sessuale)

«l'espressione [della PO], che fondatamente **stimolò l'impulso incontenibile**» (RDN 2015, s. 14, Violenza sessuale di gruppo)

«la persona che in una foto teneva una mano sulla bocca era ****, e forse la teneva sul viso per svegliarla. La foto che ritrae la donna a terra seminuda è relativa a quando si stava riposando. Quanto alla frase in cui si sente dire alla **** "basta basta" secondo **** tali parole erano solo una dimostrazione di appagamento sessuale. Quando le aveva detto "zitta troia" non lo aveva fatto per disprezzo ma preso dall'enfasi del rapporto sessuale» (RDN s. 20 Violenza sessuale di gruppo 2015))

BEST PRACTICES

«Particolarmente fragili sono risultate anche le asserzioni dei familiari e colleghi del ***, i quali hanno negato i fatti, attribuendo le denunce alle crisi di gelosia della *** e così operando – al pari del ***- nella comoda direzione della colpevolizzazione della ***, cui è stata attribuita – ancora una volta – la responsabilità per il fallimento dell'unione coniugale e per le gravissime problematiche dei minori» (RM 49, Maltrattamenti familiari)

«I testi ***, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno riferito circa l'intervento effettuato in data *** presso l'abitazione coniugale per una lite intervenuta tra i coniugi e circa le condizioni di grave disagio e sofferenza psicologica manifestata dalla *** all'atto della presentazione delle denunce nei confronti del *** ,[...] che furono presentate solo quando la donna aveva perso ogni speranza di ricomporre un sereno contesto familiare» (RM s. 22 Maltrattamenti 2015)

3. LA DESCRIZIONE DELL'ATTO VIOLENTO

3. Configurare la violenza come conseguenza di un'azione della vittima o come fenomeno indipendente dalla volontà dell'autore

WORST PRACTICES

«irritato dal costante rifiuto cambiò improvvisamente atteggiamento diventando aggressivo verso la dipendente che arrivò a insultare più volte; alle umiliazioni verbali accompagnò umiliazioni a sfondo sessuale; **ormai stizzito e astioso per il rifiuto ricevuto**» (RM 2010, n.45, Molestie)

«Purtroppo, come di consueto accade nelle coppie in crisi coniugale, la decisione assunta dalla ***** di portare al termine il matrimonio non era stata accettata di buon grado dal marito. **Il clima di tensione e di conflitto si manifestava in alterchi piuttosto vivaci perché animati da rancore da grande rabbia**». (RDN 10, Maltrattamenti familiari)

«Ciò spiegherebbe la scenata di gelosia alimentata dalle "scappatelle" extraconiugali, comprovate da plurime testimonianze [...]» (RM 2010, s.24, Femminicidio)

RACCOMANDAZIONI

«A seguito del costante rifiuto cambiò improvvisamente atteggiamento diventando aggressivo verso la dipendente che arrivò a insultare più volte; alle umiliazioni verbali accompagnò umiliazioni a sfondo sessuale» (RM 2010, n.45, Molestie)

«Il marito, come di consueto accade nelle coppie in crisi coniugale, non aveva accettato la decisione assunta dalla ***** di portare al termine il matrimonio, dando luogo ad espressioni di grande rabbia e rancore che provocavano un clima di tensione e conflitto».

«Ciò spiegherebbe la scenata di gelosia alimentata dalle relazioni extraconiugali, comprovate da plurime testimonianze [...]» (RM 2010, s.24, Femminicidio)

3. Configurare la violenza come conseguenza di un'azione della vittima o come fenomeno indipendente dalla volontà dell'autore

BEST PRACTICES

«Le aggressioni fisiche, spesso scaturenti da futili motivi, le assai più frequenti e quasi quotidiane umiliazioni, denigrazioni e offese, le intimidazioni e i divieti tesi a recidere qualsiasi contatto con la famiglia di provenienza e le amicizie pregresse e a isolare la coniuge sono senz'altro qualificabili come atti vessatori reiterati nel tempo idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali e a rendere il regime di convivenza intollerabili e incompatibile con normali condizioni di vita [...] Non si è al cospetto di singoli e sporadici episodi scollegati tra loro ma di condotte riferibili ad unitario programma diretto ad instaurare un regime di convivenza improntato alla sopraffazione, alla prevaricazione, all'asservimento di altri soggetti che componevano il nucleo familiare [...]» (RM 2015, s.22, Maltrattamenti familiari)

«Delitto[...], perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitando in modo protervo e prevaricante il proprio ruolo di marito e genitore e dando sfogo alla propria aggressività maltrattava la propria moglie *** e i propri figli minori» (RM 2015, s.22, Femminicidio)

«A ciò va aggiunto l'iniziale atteggiamento contrario dell'imputato alla notizia della nascita del figlio, che lo indusse a rovesciare gratuitamente sulla moglie il sospetto (del tutto immeritato, come risulta dal ritratto di costei che emerge da tutte le testimonianze, in ordine alla paternità e a chiederle di abortire» (RM 2010, s.24, Femminicidio)



Info @

www.progettostep.it

step@unitus.it



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"

STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.